

# Il “decisore tecnologico” nei conflitti e la “linea sottile” fra tipicità e atipicità del *bellum*

di Chiara Graziani\*

**Abstract:** *Technology decision-maker in conflicts and the blurry line between typical and atypical wars* - This work analyses the use of technology – and, in particular, of artificial intelligence tools – in two different types of conflicts. The first is a “typical” war, i.e., the post-9/11 war on terror, while the second is a “typical” one, i.e., the Russian-Ukrainian conflict, whose outbreak dates back to 24 February 2022.

The aim of the research is to find out whether (or not) existing similarities and analogies in the use of technology in these two types of conflicts are contributing to blur the line between typical and atypical war.

**Keywords:** War; Armed conflicts; Counter-terrorism measures; Ukraine; Technology; Artificial intelligence.

## 1. Alcune riflessioni introduttive

Il presente lavoro analizza i *patterns* di uso della tecnologia – in particolare, gli algoritmi c.d. intelligenti – in due diversi tipi di “conflitto”, uno “atipico”, cioè la *war on terror*, e uno “tipico”, ossia la guerra russo-ucraina.

Non vi è dubbio che l’algoritmo svolga – e abbia svolto – un ruolo di *decision-maker* in entrambi i contesti, sostituendosi, in vari modi e almeno parzialmente, alla scelta umana. Diversi paiono, però, almeno *ictu oculi*, gli schemi di utilizzo nei due casi.

Nella *war on terror*<sup>1</sup>, gli algoritmi c.d. intelligenti sono usati soprattutto da un punto di vista operativo<sup>2</sup>: si pensi ai droni<sup>3</sup>, ma anche all’incrocio dei metadati raccolti dalle autorità di *intelligence* nell’ambito di operazioni di sorveglianza<sup>4</sup> o all’identificazione di messaggi potenzialmente

---

<sup>1\*</sup> Si ringrazia il finanziamento del MIUR - PRIN Bando 2020 - prot. 2020M47T9C “Decision-Making in the Age of Emergencies: New Paradigms in Recognition and Protection of Rights”.

Sulle risposte al terrorismo internazionale nel corso degli ultimi venti anni, v. i diversi contributi pubblicati in A. Vidaschi, K.L. Scheppel (Eds.), *9/11 and the Rise of Global Anti-Terrorism Law. How the UN Security Council Rules the World*, Cambridge, 2021.

<sup>2</sup> M. Liljefors, G. Noll, D. Steuer, *War and Algorithm*, London, 2019.

<sup>3</sup> Sull’uso dei droni, soprattutto nell’ambito della pratica dei c.d. *targeted killings*, v. A. Vidaschi, *Osama bin Laden: l’ultimo targeted killing. Gli Stati Uniti hanno dunque la licenza di uccidere?*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2011, 1479 ss.

<sup>4</sup> Sulle diverse tecniche di sorveglianza di massa, si veda, *ex multis*, D. Gray, S.E. Henderson (eds.), *The Cambridge Handbook on Surveillance Law*, Cambridge, 2017. V.

“pericolosi” sul *web*<sup>5</sup>. Nel caso dell’invasione russa in Ucraina<sup>6</sup>, invece, pur non mancando talune applicazioni operative, l’impiego dell’intelligenza artificiale si focalizza soprattutto sugli aspetti informativi: gli algoritmi servono per mappare informazioni, influenzare la politica e l’opinione pubblica, talvolta diffondere disinformazione.

Questa ricerca si domanda se la diversità di fini e *modus operandi* nell’utilizzo dell’algoritmo contribuisca a mantenere netta la linea di demarcazione tra paradigma tradizionale del *bellum* e “conflitto atipico”<sup>7</sup>, oppure se, al contrario, nonostante alcune differenze nell’impiego, l’uso generalizzato dell’algoritmo stia assottigliando il confine tra “tipicità” e “atipicità” dei conflitti, portando anche le guerre “tipiche” ad assumere caratteri di “atipicità”.

La domanda di ricerca, già di rilievo in prospettiva teorica, non è neppure scevra di conseguenze pratiche. Infatti, un’eventuale “atipizzazione” del fenomeno bellico potrebbe comportare rilevanti implicazioni sul piano del *corpus* normativo – di rango sia costituzionale sia primario<sup>8</sup>, nonché di diritto internazionale – che le principali democrazie occidentali hanno a disposizione per affrontare le guerre e la cui possibilità di attivazione dipende spesso dalla categorizzazione del conflitto come “tipico” o “atipico”.

Per rispondere alla domanda di ricerca, il lavoro parte dalla considerazione dei caratteri fondamentali dei due conflitti presi a riferimento, seguendo una logica diacronica: il § 2 e il § 3 esaminano, rispettivamente, la *war on terror*, il cui inizio convenzionale può essere datato all’11 settembre 2001, e il conflitto russo-ucraino, cominciato con l’offensiva militare russa sul territorio ucraino il 24 febbraio 2022. Il § 4, poi, si

---

anche A. Hoskin, M. Ford, *Radical War: Data, Attention and Control in the Twenty-First Century*, London, 2022.

<sup>5</sup> Sulle questioni giuridiche che riguardano la rimozione dei contenuti terroristici *online*, C. Graziani, *Removing terrorist content online: the intersection between the international, regional, and domestic level*, in A. Vendaschi, K.L. Scheppele (Eds.), *op. cit.*, 222-241.

<sup>6</sup> Per una prospettiva internazionalistica a circa un anno dall’inizio del conflitto, v. P. Bargiacchi, *Guerra e giustizia in Ucraina: l’Occidente, gli “altri” e tre elefanti nella stanza*, in *DPCE Online*, 1/2023, 1-18. Per uno studio su come il conflitto russo-ucraino incida sul tasso di democratizzazione dello spazio pubblico europeo, v. C. Sbailò, *Armed Europe. Constitutionalism Cannot Be Exported, but It Can (and Should) Be Defended*, in *Federalismi.it*, 2022, 1-18. Per un’analisi degli aspetti costituzionalistici, v. G. de Vergottini, *La Costituzione e il ritorno della guerra*, in *Osservatorio AIC*, 2022, 71-90. M. Benvenuti, *Le conseguenze costituzionali della guerra russo-ucraina. Prime considerazioni*, in *Osservatorio AIC*, 2022, 20-46. V. anche M. Dogliani, *La guerra in Ucraina tra tabù nucleare e oltranzismo politico-mediatico*, in *Democrazia e diritto*, 2022, 7-14; G. Marazzita, *Guerra vietata, legittima e necessaria*, in *Federalismi.it*, 22/2022, 52-100.

<sup>7</sup> Sulle recenti trasformazioni del concetto di guerra, che causano il passaggio dalla “tipicità” alla “atipicità”, v. A. Colombo, *La grande trasformazione della guerra contemporanea*, Milano, 2015; M. Losano, *Guerre ibride, omicidi mirati, droni: conflitti senza frontiere e senza diritto*, in L. Forni, T. Vettor (a cura di), *Sicurezza e libertà in tempi di terrorismo globale*, Torino, 2017, 19-38.

<sup>8</sup> Sulle “costituzioni belliche” e sulla loro desuetudine, v. A. Vendaschi, *Guerra e Costituzioni. Spunti dalla comparazione*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, 3/2022, 47-64. Con specifico riferimento alla “costituzione bellica” italiana, Id., *Art. 78*, in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G.E. Vigevani (a cura di), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, vol. II, Bologna, 2021, 146-150.

concentra sull'uso della tecnologia nei due contesti oggetto di attenzione, evidenziando i differenti ambiti in cui essa è impiegata e mettendo in luce analogie e differenze. Il paragrafo conclusivo (§ 5) è dedicato infine a rispondere alla domanda di ricerca inizialmente posta.

## 2. La *war on terror*: caratteri di “atipicità” del conflitto

Dal momento in cui, all'indomani degli attentati dell'11 settembre 2001, gli Stati Uniti dichiararono la c.d. *war on terror*, i caratteri di “atipicità” di quel conflitto rispetto alla guerra come tradizionalmente intesa apparvero chiari<sup>9</sup>. *In primis*, era evidente il fatto che i terroristi non rappresentassero uno Stato, ma nemmeno un gruppo non statale dotato di organizzazione; in aggiunta, si profilava l'atipicità dell'obiettivo, giacché il terrorismo internazionale di matrice jihadista, perlomeno agli inizi, non perseguiva una finalità politica chiara, se non quella di distruggere tutto ciò che risultasse correlato al mondo occidentale, chiaramente visto come “il male”, “il nemico”. Atipico risultava sin dagli inizi pure il versante spazio-temporale, dato che la guerra al terrore non ha mai avuto campi di battaglia definiti né tempistiche ben determinate<sup>10</sup>.

L'atipicità del nemico ha condotto, come noto, l'Amministrazione Bush (e quelle che ad essa si sono succedute) a “inventare” (o più correttamente a “riesumare”) una nuova categoria di diritto internazionale per poter condurre le ostilità nei confronti dei terroristi in spregio delle garanzie del diritto, sia quello costituzionale interno sia quello internazionale<sup>11</sup>. Il riferimento è ai c.d. *unlawful enemies combatants*, figura che, nel corso di oltre venti anni di guerra al terrore, darà luogo a molti quesiti dal punto di vista giuridico, in parte portati alla luce nel corso di quel filone giurisprudenziale noto come *Guantánamo litigation*<sup>12</sup>.

Va detto che, anche quando il terrorismo internazionale è stato affrontato, dal punto di vista giuridico, non con il c.d. *war approach*, bensì con

---

<sup>9</sup> Sul tema, v. D. Cole, *The New McCarthyism: Repeating History in the War on Terrorism*, in 38 *Harv. C.R.-C.L.L. Rev.* 1-30 (2003).

<sup>10</sup> La mancanza di questi requisiti è rilevata da A. Vidaschi, *Da al-Qā'ida all'IS: il terrorismo internazionale si è fatto Stato?*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2016, 41-80.

<sup>11</sup> V., sul tema dell'*unlawful enemy combatant*, M. Ferrario, M. Tognocchi, *La categoria di unlawful enemy combatant e la pratica del targeted killing: verso una guerra individualizzata?*, in *questo numero speciale*, 303-316.

<sup>12</sup> Si intende per *Guantánamo litigation* quel filone giurisprudenziale, sviluppatosi dinanzi alle corti statunitensi – dalle corti di merito alla Corte Suprema federale – riguardante i diritti dei prigionieri detenuti nella base militare di Guantánamo, a seguito di cattura in zone di guerra, oppure di operazioni di *extraordinary renditions* (c.d. consegne speciali). Su questa giurisprudenza, v. C.O. Finkelstein, H. Rishikof, *Beyond Guantánamo: Restoring the Rule of Law to the Law of War*, in University of Pennsylvania Carey Law School – Penn Carey Law: Legal Scholarship Repository, 9 December 2022, online: [https://scholarship.law.upenn.edu/faculty\\_scholarship/2872/](https://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/2872/); V. anche S. Dycus, W.C. Banks, P. Raven Hansen, S.I. Vladeck, *National Security Law*, Boston, 2020. Sul caso più recente deciso dalla Corte Suprema riguardante un prigioniero di Guantánamo vittima di una *extraordinary rendition*, ossia *United States v. Zubaydah*, 595 U.S. \_\_\_ (2022), v. A. Vidaschi, C. Graziani, *President Biden's counter-terrorism strategy: between old and new threats*, in *DPCE Online*, 2023, 209-233, spec. 228.

altre tecniche<sup>13</sup>, queste ultime hanno sempre portato in sé caratteri di “atipicità”. Si pensi, guardando al versante comparato, all’inasprimento, da parte di molti Legislatori dell’Europa occidentale, del diritto penale e di procedura penale, cosa che ha posto manifestamente a rischio le garanzie costituzionali. Si tengano poi a mente le dichiarazioni di stati di emergenza di amplissima durata, quando non normalizzati<sup>14</sup>. Per non menzionare la palese strumentalizzazione delle misure di gestione dell’immigrazione al fine di aggirare gli *standards* di garanzia e poter procedere agevolmente all’espulsione di sospetti terroristi<sup>15</sup>. In altre parole, anche quegli ordinamenti che non hanno direttamente “dichiarato la guerra al terrore” (ma spesso vi hanno partecipato sotto l’egida statunitense) hanno sempre trattato il terrorismo come un qualcosa di “diverso” dall’ordinarietà, un nemico, in ultima analisi una forma di “conflitto”, che però non presenta i caratteri di nessuno dei conflitti conosciuti nel corso della storia precedente al 2001.

### 3. Il conflitto russo-ucraino: una guerra “tipica”

Su una traiettoria assai diversa, almeno a prima vista e utilizzando lenti in un certo senso “formali”, si pone il conflitto iniziato con l’aggressione armata avvenuta ad opera della Russia sul territorio ucraino il 24 febbraio 2022.

Questa guerra rientra nei paradigmi classici<sup>16</sup> se si segue un approccio “da manuale” e si guarda a diversi indicatori noti, come i soggetti coinvolti nelle ostilità (ossia Stati e i relativi eserciti), il territorio in cui viene combattuta, il modo in cui gli attori internazionali e sovranazionali<sup>17</sup> si sono mossi a seguito dell’inizio degli attacchi.

Peraltro, maggiormente “tradizionali”, ossia inclusi negli schemi classici, sono ritenuti essere i motivi alla base del conflitto, originatosi da ragioni di carattere politico, territoriale e ideologico<sup>18</sup>. Infatti, a voler

---

<sup>13</sup> Sulla distinzione tra *war approach* (tipico degli Stati Uniti) e altre forme di contrasto al terrorismo internazionale (maggiormente diffuse nei Paesi di area geografica europea), tra cui la più diffusa è il c.d. *criminal law approach*, C. Graziani, *Sicurezza e diritti in tempi di terrorismo internazionale. Tra endiadi e antitesi*, Napoli, 2022, spec. 27 ss.

<sup>14</sup> Sulla normalizzazione dell’emergenza, v. G. de Vergottini, *Una rilettura del concetto di sicurezza nell’era digitale e della emergenza normalizzata*, in *Rivista AIC*, 2019, 65-85, e ulteriori contributi dello stesso A. ivi citati.

<sup>15</sup> Sul tema dell’*overlap* tra misure di gestione dell’immigrazione e misure di contrasto al terrorismo, si veda M. Savino, “*Enemy Aliens*” in Italy? *The Conflation between Terrorism and Immigration*, in *Italian Journal of Public Law*, 2011, 224-243.

<sup>16</sup> Sulle caratteristiche tipiche della guerra in senso classico, v. A. Vidaschi, *À la guerre comme à la guerre? La disciplina della guerra nel diritto costituzionale comparato*, Torino, 2007, spec. 70 ss.

<sup>17</sup> Sugli aspetti di diritto internazionale, v. M. Iovane, *Il conflitto ucraino e il diritto internazionale: prime osservazioni*, in *Osservatorio costituzionale*, 2022, 6-19; sull’Unione europea, v. M. Vellano, *La guerra in Ucraina e le conseguenti decisioni dell’Unione europea in materia di sicurezza e difesa comune*, in *Il diritto dell’Unione europea*, 2022, 121-142.

<sup>18</sup> Per una sintesi delle motivazioni geopolitiche, *Perché la Russia ha invaso l’Ucraina, dai motivi storici alle tensioni con la NATO*, in *SkyTG24*, 23 febbraio 2023, online: <https://tg24.sky.it/mondo/2023/02/23/perche-guerra-ucraina-russia-motivi>.

richiamare – con inevitabile semplificazione – le principali motivazioni, va detto che il Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha più volte rivendicato l'Ucraina come “territorio russo”, affermando che la Russia avrebbe sul suolo ucraino un “diritto storico”, il quale deriva dagli assetti geopolitici esistenti prima della disgregazione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS)<sup>19</sup>. A questo si aggiunga la spaccatura, di matrice ideologica ancor prima che politica, tra Ucraina e Russia circa l'appartenenza alla North Atlantic Treaty Organization (NATO), alla quale la prima vorrebbe aderire e la seconda si oppone con forza<sup>20</sup>. Similmente, il tentativo ucraino di avvicinarsi all'Unione europea (UE) è da lungo tempo non visto di buon occhio da Putin e, in generale, le frizioni tra i due Paesi si sono decisamente acuite a seguito degli episodi del 2014, con l'annessione della Crimea da parte della Russia<sup>21</sup>.

In ultima analisi, la guerra russo-ucraina, che ormai prosegue da più di un anno e mezzo, è stata considerata rientrante nel paradigma “classico” a tal punto che, non di rado, si è parlato del “ritorno della guerra in Europa”<sup>22</sup>. Ciò è particolarmente d'impatto se si considera che, non solo in Europa, ma a moltissime altre latitudini considerate parte di Paesi “sviluppati”, perlomeno dalla fine della “Guerra fredda” la stessa parola “guerra” è stata quasi del tutto espunta dai vocabolari delle democrazie c.d. avanzate – e delle organizzazioni internazionali –, preferendosi sostituirla con lemmi quali “*peace-keeping*”, “*peace-enforcement*”, “*peace-building*”, pure quando le attività svolte erano di fatto analoghe (o almeno molto somiglianti) a quelle belliche<sup>23</sup>.

#### 4. I modi di impiego della tecnologia: la war on terror e il conflitto russo-ucraino a confronto

Fino a questo momento, i due conflitti oggetto di trattazione sono stati descritti come rappresentativi di due paradigmi opposti. Da un lato, la *war on terror* – e, più ampiamente, le misure di contrasto al terrorismo internazionale, pure quando non di matrice prettamente bellica – è vista come la negazione del paradigma tradizionale del *bellum*, ovvero come la prova empirica che il concetto classico di guerra è soggetto ad una sorta di “evoluzione” (la parola “evoluzione” è usata, in questo passaggio del presente discorso, in senso privo dei suoi connotati positivi). Dall'altro lato, il conflitto russo-ucraino pare aver dimostrato che la “guerra classica”,

---

<sup>19</sup> Per una prospettiva storica sul tema, G. Cigliano, *Russia/Ucraina: politica della storia e guerre della memoria nel contesto europeo*, in *Passato e presente*, 2023, 53-70.

<sup>20</sup> Sul punto, v. U. Villani-Lubelli, *La guerra in Ucraina (2022), l'Unione Europea e il ruolo della NATO: un'analisi storico-politica*, in *Working Papers del Centro di studi europei*, 2022.

<sup>21</sup> V. A. Ligustro, F. Ferraro, P. De Pasquale, *Il futuro del mondo e dell'Europa passa per Kiev*, in *DPCE Online*, 2022, XI-XXXV.

<sup>22</sup> Così, *ex multis*, anche S. Fabbrini, *Il ritorno della guerra in Europa*, in *Il Mulino*, 2023, 212-228.

<sup>23</sup> Il punto viene rimarcato da G. de Vergottini, *La Costituzione e il ritorno della guerra*, in *Osservatorio AIC*, 2022, 71-90.

rispondente a diversi tra i canoni elaborati dal diritto internazionale<sup>24</sup>, non è affatto tramontata.

Vi è però (almeno) un profilo sotto il quale entrambi i conflitti possono essere messi a paragone, e si tratta dell'impiego della tecnologia. Complice, a tal riguardo, è il periodo storico in cui le due "guerre" si svolgono (l'uso del presente indicativo sembra appropriato anche per la *war on terror*, dal momento che la minaccia terroristica non si può ancora considerare superata). In effetti, questi due conflitti hanno luogo in un frangente in cui il fattore tecnologico è sempre più pervasivo in qualsiasi attività umana, inclusa quella bellica. Pertanto, in entrambe le casistiche si osserva un ricorso significativo a strumenti tecnologici, anche assai avanzati (perché, ad esempio, basati sull'intelligenza artificiale o su altre forme di automazione).

Nel prosieguo, ci si focalizza sul modo in cui la tecnologia è stata – ed è ancora, nel momento in cui si scrive – impiegata nelle due situazioni, ponendo in rilievo le analogie e le differenze rilevabili non solo dal punto di vista pratico, ma anche della regolamentazione giuridica (dove esistente). L'indagine si concentra maggiormente sulle tecnologie più avanzate e, dunque, su algoritmi di intelligenza artificiale o comunque incentrati su processi automatizzati. L'esame di questi aspetti è strettamente funzionale a rispondere alla domanda di ricerca inizialmente posta da questo lavoro, ossia se, perlomeno dalla prospettiva dell'utilizzo della tecnologia, la differenza fra *bellum* "tipico" e "atipico" si stia sfumando sempre più, oppure se i suoi confini permangano piuttosto netti.

#### 4.1 La *war on terror* e la tecnologia come fulcro "operativo" delle operazioni di contrasto

Con riguardo all'uso della tecnologia nel contesto delle misure di contrasto al terrorismo internazionale<sup>25</sup>, è importante operare una prima distinzione per analizzare correttamente l'impiego del fattore tecnologico. Il distinguo in parola contrappone lo scenario prettamente bellico (a cui ha dato il via l'invasione degli Stati Uniti nei confronti dell'Afghanistan), che corrisponde alla *war on terror* in senso stretto, alle risposte non direttamente imperniate sul *bellum*, ma pur sempre su una qualche forma di risposta "eccezionale", *rectius* "non ordinaria" (di cui si è fatto cenno al § 2).

Nello scenario intrinsecamente bellico – guidato dagli Stati Uniti, invero affiancati da un'ampia coalizione di Paesi alleati, europei e non – l'uso principale della tecnologia si è avuto con riguardo ai c.d. droni intelligenti<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> Sulle norme di diritto internazionale in materia di conflitti, si veda N. Ronzitti, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, Torino, 2022.

<sup>25</sup> Per un quadro aggiornato dei possibili usi della tecnologia nel contrasto al terrorismo, e quindi delle varie tecniche, v. United Nations Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, Fionnuala Ní Aoláin, *Human rights implications of the development, use and transfer of new technologies in the context of counter-terrorism and countering and preventing violent extremism*, Report to the Human Rights Council, Fifty-second session, 28 February–31 March 2023.

<sup>26</sup> A. Bousquet, *The Eye of War. Military Perception from the Telescope to the Drone*, Minneapolis, 2018. S.P. Lee, *Human Rights and Drone "Warfare"*, in 27 *Peace Review* 432-

Questi droni (detti anche *unmanned aerial vehicles*) sono programmati o per funzionare alla stregua di un'arma da fuoco nei confronti di una generalità di combattenti nemici (*armed drones*, che a loro volta possono essere *lethal* o *non lethal*), oppure per seguire, localizzare e individuare, permettendone la cattura e, se del caso, l'uccisione, specifici *targets*, ossia persone designate come pericolose per la sicurezza nazionale (c.d. *targeted killings*)<sup>27</sup>. Le operazioni basate sui droni sono normalmente avvolte dalla segretezza<sup>28</sup>, sia quanto al processo di designazione di uno specifico soggetto come *target*, sia, talvolta, circa la loro stessa implementazione (non è raro, infatti, che il numero esatto di *drone strikes* perpetrato dagli eserciti in un dato territorio di guerra venga ricavato da *reports* non ufficiali, non essendo i relativi dati messi a disposizione dai Governi<sup>29</sup>). Se, sul punto, alcuni passi avanti sono stati fatti dagli Stati Uniti – soprattutto con l'Amministrazione Obama e poi con l'Amministrazione Biden – circa la pubblicità e i controlli del processo di designazione<sup>30</sup>, non altrettanto si può dire rispetto alle specifiche tecnologie da usare per questo tipo di operazione. Infatti, gli algoritmi usati e il loro funzionamento non risultano, per il momento, resi pubblici. Va peraltro osservato che i *drone killings* vengono spesso utilizzati non solo nell'ambito di "zone di guerra", ma anche al di fuori di esse, ponendo ulteriori questioni giuridiche dal punto di vista del diritto internazionale<sup>31</sup>.

Passando poi all'uso della tecnologia al di fuori del *warfare* in senso stretto, ma sempre nell'ottica del contrasto al terrorismo internazionale, la casistica è assai ampia.

Un primo, decisamente rilevante impiego riguarda la sorveglianza di massa, che ha caratterizzato le *counter-terrorism measures* fin dall'indomani degli attacchi dell'11 settembre 2001<sup>32</sup>. Posto che questa pratica è assai

---

439 (2015); D. Gregory, *From a View to a Kill. Drones and Late Modern War*, in 28 *Theory, Culture and Society* 188-215 (2011).

<sup>27</sup> A. Vidaschi, *Osama bin Laden: l'ultimo targeted killing. Gli Stati Uniti hanno dunque la licenza di uccidere?*, cit.; M.E. O'Connell, *Unlawful Killing with Combat Drones: A Case Study of Pakistan, 2004-2009*, in S. Bronitt et al. (Eds.), *Shooting to Kill: Socio-Legal Perspectives on the Use of Lethal Force*, 2012, 263.

<sup>28</sup> Sull'uso del segreto nei programmi che utilizzano droni, v. K. Zimmermann, *Managing the Terrorism Threat with Drones*, in 13 *Journal of National Security Law & Policy* 319 (2023); M. Sterio, *Lethal Use of Drones. When the Executive Is the Judge, Jury, and Executioner*, in 23 *The Independent Review* 35 (2018).

<sup>29</sup> Ad esempio, il numero di *drone strikes* effettuato dagli Stati Uniti nel 2022 è riportato dal *think tank* New America; non si tratta, quindi, di dati ufficiali provenienti dall'Amministrazione statunitense. V. New America, *The State of America's Drone War in 2022*, 14 December 2022, online: <https://www.newamerica.org/international-security/blog/the-state-of-americas-drone-wars-in-2022/#:~:text=However%2C%20in%202022%2C%20the%20Biden,conducted%20under%20Biden%20that%20year.>

<sup>30</sup> V. A. Vidaschi, C. Graziani, *President Biden's counter-terrorism strategy: between old and new threats*, cit., spec. 222-224.

<sup>31</sup> V., per una critica dalla prospettiva del diritto internazionale, M.E. O'Connell, *Targeted Killings*, in C. Binder, M. Nowak, J.A. Hofbauer, P. Janig, *Elgar Encyclopedia of Human Rights*, Cheltenham and Northampton, 2022, 355-360.

<sup>32</sup> In effetti, il primo regime di sorveglianza articolato a fini di contrasto a terrorismo internazionale si ritrova già nel Patriot Act statunitense, adottato pochissimi giorni

diffusa sin dall'inizio della lotta al terrorismo, negli ultimi anni si è andata intensificando la sua realizzazione grazie ai *black boxes*, ossia algoritmi, impiegati dai servizi di *intelligence*, in grado di "incrociare" in modo automatico e con un funzionamento non del tutto noto i metadati delle comunicazioni o delle transazioni finanziarie, per rilevare sospetti *patterns* terroristici. Molto noto è, sul punto, il caso francese<sup>33</sup>, con la nota *loi sur le renseignement* del 2015<sup>34</sup>, che non è caso è stata definita da parte della dottrina come il «Patriot Act francese»<sup>35</sup>.

In secondo luogo, si pensi ai molti utilizzi degli algoritmi in funzione *counter-radicalization*, dal *flagging* di contenuti terroristici sul *web*, ai c.d. metodi *redirect*, al loro impiego negli *scan* di sicurezza alle frontiere<sup>36</sup>. A tal proposito, i Legislatori hanno tentato degli interventi – emblematico, a livello di Unione europea (UE), è il Regolamento UE 2021/784<sup>37</sup> – i quali,

---

dopo gli attacchi dell'11 settembre 2001. USA Patriot Act, Pub. L. 107-56, 107 Congr. S. Bradford Franklin, *Rethinking Surveillance on the 20th Anniversary of the Patriot Act*, in *Lawfare*, 26 October 2021.

<sup>33</sup> V. J.-B. De Gubernatis, *La loi relative au renseignement : la victoire de la peur sur l'idéal de protection des droits et libertés ?*, in *Les Cahiers Portalis*, 2016, 75-85; O. Pfersmann, *L'état d'urgence : la petite exception en dehors de la grande Constitution*, in *Democrazia e sicurezza*, 2016, 3 ss.

<sup>34</sup> Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, JORF n°0171 du 26 juillet 2015. Si tratta di un'ampia riforma dei servizi di *intelligence* francesi, che riguarda, tra l'altro, la strumentazione tecnologica che questi ultimi possono usare, in cooperazione con gli attori privati (in questo caso, i c.d. *service providers*). Originariamente, ossia nel momento in cui vennero approvate, le disposizioni di questa legge, includenti l'uso dei *black boxes* per operazioni di sorveglianza, si caratterizzavano per essere adottate in via temporanea (fino al 2018, con successiva estensione di ulteriori due anni). Nel 2021, però, un'ulteriore misura legislativa è intervenuta a rendere permanente questa disciplina. Loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, JORF n°0176 du 31 juillet 2021.

<sup>35</sup> V. in questo senso A. Chardel, R. Harvey, H. Volat, *The French Intelligence Act: Resonances with the USA PATRIOT Act, Technology Science*, in *Open science*, 2016, oltre che nel gergo giornalistico, nel cui ambito l'espressione ha preso maggiormente piede. Il riferimento è, naturalmente, al carattere intrusivo del Patriot Act statunitense, con il quale questi A. ritengono che la normativa francese presenti significative analogie. Per un'ulteriore critica nei confronti di questa legge di riforma dell'*intelligence*, si veda H. Alcaraz, *Faut-il avoir peur de la loi sur le renseignement?*, *passim*. Non mancano invero opinioni positive sulla normativa in parola da parte di certa dottrina francese, che sottolinea come «le renseignement français n'est plus hors-la-loi». V. O. Desaulnay, R. Ollard, *Le renseignement français n'est plus hors-la-loi. Commentaire de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement*, in *Droit pénal*, 2015, 15 ss., spec. 17.

<sup>36</sup> Sull'uso della tecnologia nel contrasto al fenomeno della radicalizzazione, v. C. Graziani, *Terrorismo internazionale, radicalizzazione e tecnologia*, in *Federalismi.it*, 2023, 56-78, e la dottrina ivi citata.

<sup>37</sup> Regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online. Su questo regolamento e sulle principali questioni giuridiche che esso solleva, v. A. Vidaschi, *La lucha contra la difusión de contenidos terroristas en línea: entre poder público y acción de los privados*, in M.J. Ridaura Martínez (Ed.), *Retos para la seguridad*, Valencia, in corso di pubblicazione. Questo atto normativo dell'Unione europea, pur essendo un regolamento, dunque per sua natura dotato di diretta applicabilità, ha comportato la necessità di significativi adeguamenti a livello interno. V. ad esempio, in Italia, il d. lgs.

però, sono risultati sempre molto vaghi circa le caratteristiche della tecnologia da utilizzare e risultano molto più concentrati su disposizioni di principio.

A fronte di ciò, non bisogna dimenticare che la tecnologia è impiegata non solo *contro* i terroristi, ma anche *dai* terroristi, in vista dei propri malevoli fini. Solo a titolo di esempio, si pensi alla propaganda su Internet (sia sul *surface* sia sul *dark web*), alla diffusione di *fake news* volta a sviare l'attenzione delle autorità in concomitanza di attentati, ai cyberattacchi<sup>38</sup>.

Si può dunque affermare che, con riferimento al terrorismo internazionale, la tecnologia ha avuto e ha un ruolo chiave in sede operativa e si pone come ulteriore fattore di "atipizzazione" della dinamica bellica.

## 4.2 Il conflitto russo-ucraino e il ruolo (prevalentemente) informativo della tecnologia

È interessante, a tal punto dell'analisi che si sta sviluppando, indagare come la tecnologia è impiegata in un conflitto che non ha, almeno a prima vista, le "forme" dell'atipicità, ossia quello russo-ucraino.

A tal riguardo, si possono individuare tre principali impieghi degli algoritmi di intelligenza artificiale: la mappatura delle informazioni, le tattiche di influenza della politica e dell'opinione pubblica, e la diffusione della disinformazione.

Con riferimento alla mappatura delle informazioni, esistono programmi avanzati in grado di analizzare i c.d. *big data* – ossia quantità relevantissime di informazioni, ingestibili dall'operatore umano, come i movimenti satellitari e i *feed* dei *social media*<sup>39</sup> – e suggerire agli eserciti in campo le modalità di azione<sup>40</sup>. Un esempio è la *big tech* Palantir<sup>41</sup>, specializzata proprio in queste strategie, la quale ha ammesso di affiancare l'esercito ucraino<sup>42</sup>. Queste pianificazioni strategiche avvengono, naturalmente, al di fuori di qualsiasi norma giuridica, se non le regole che le aziende stesse, sviluppatrici di questi algoritmi, definiscono al proprio interno.

Rispetto all'uso di algoritmi come mezzi volti a influenzare l'andamento della politica e la formazione dell'opinione pubblica, si tratta di

---

24 luglio 2023, n. 107, con cui il Governo ha esercitato la delega contenuta nella l. 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2022).

<sup>38</sup> Sull'uso della tecnologia da parte dei terroristi per finalità di radicalizzazione, reclutamento, organizzazione di atti terroristici, v. M. Conway, L. Jarvis, O. Lehane, S. Macdonald, L. Nuori, *Terrorists' Use of the Internet*, Amsterdam, 2017.

<sup>39</sup> V., sul tema, M. Susi, W. Benedek, G. Fischer-Lessiak, M.C. Kettemann, B. Schippers, Jukka Viljanen (eds.), *Governing Information Flows During War: A Comparative Study of Content Governance and Media Policy Responses After Russia's Attack against Ukraine*, GDHRNet Working Paper #4.

<sup>40</sup> A. Hoskins, P. Shchelin, *The War Feed: Digital War in Plain Sight*, in 67 *American Behavioral Scientist* 355 (2023).

<sup>41</sup> Si tratta di un'azienda statunitense specializzata in *big data analytics*.

<sup>42</sup> J. Dastin, *Ukraine is Using Palantir's Software for 'Targeting'*, CEO Says, Reuters, 2 February 2023, online: <https://www.reuters.com/technology/ukraine-is-using-palantirs-software-targeting-ceo-says-2023-02-02/>.

tecniche sono ampiamente sperimentate in altre sedi (ad esempio, la propaganda elettorale<sup>43</sup>) e applicate nel momento bellico. È nota la capacità, da parte degli algoritmi dei maggiori motori di ricerca, di presentare talune notizie a seconda della profilazione della tipologia di utente – resa possibile grazie ad un’ampia strumentazione tecnica, fra cui l’uso dei c.d. *cookies* – in modo tale da influenzare il formarsi del relativo pensiero. Già in contesti di “ordinarietà”, questa dinamica pone importanti temi di trasparenza, nonché di influenza sulle opinioni politiche e sulle loro estrinsecazioni (ad esempio, il voto). A maggior ragione, tali questioni sono esacerbate nel corso di un conflitto, che rappresenta un momento emergenziale.

Quanto appena menzionato circa l’influenza dell’opinione pubblica grazie all’uso della tecnologia è strettamente correlato all’uso delle *fake news*, anch’esse straordinariamente amplificate dall’esistenza degli algoritmi intelligenti<sup>44</sup>. Più precisamente, posto che l’“input” circa la “creazione” di una notizia falsa deve venire dall’uomo, è stato dimostrato che l’intelligenza artificiale è in grado di generare *fake news* sulla base di tali indicazioni. Sul punto, è stato condotto un esperimento (si è quindi sul piano delle potenzialità dell’uso dell’intelligenza artificiale) con il programma ChatGPT, il quale, “guidato” da input studiati in maniera tale da aggirare il divieto di generazione di *fake news* “insegnato” alla macchina in fase di programmazione, nonché il fatto che gli aggiornamenti dell’applicativo si fermino al 2021, è riuscito ad inventare una notizia falsa circa la cattura del Presidente Zelensky da parte delle forze armate russe<sup>45</sup>. La *fake news* in parola, poiché creata *ad hoc* e con pure finalità sperimentali, non è stata diffusa come vera, ma si comprende bene che, in mani malintenzionate, notizie non veritiere di questo tipo, create *ad hoc* dall’algoritmo, potrebbero finire per divenire virali e avere effetti politici dirompenti.

A queste tre modalità di impiego della tecnologia avanzata, che risultano prevalenti nel conflitto russo ucraino, deve aggiungersi l’utilizzo operativo dei droni<sup>46</sup>, secondo schemi piuttosto simili a quelli menzionati nel

---

<sup>43</sup> Sul tema, v. M. Fasan, *Intelligenza artificiale e pluralismo: uso delle tecniche di profilazione nello spazio pubblico democratico*, in A. D’Aloia (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto. Come regolare un mondo nuovo*, Milano, 2020, 345-366.

<sup>44</sup> Sull’uso della disinformazione e delle *fake news* in contesti emergenziali, A. Vidaschi, C. Graziani, *Las consecuencias de la desinformación sobre la seguridad: las emergencias políticas y las técnicas*, in J.J. Fernández Rodríguez (coord.), *La manipulación informativa como problema de seguridad y democracia*, Valencia, Tirant Lo Blanch. Con specifico riferimento alle circostanze belliche, v. M. Mezzanotte, *Fake news, deep fake e sovranità digitale nei periodi bellici*, in *Federalismi.it*, 2022, 44-65.

<sup>45</sup> V.K. Ďurd’ovičová, *The Potential for Misuse of Artificial Intelligence in the Spreading of Misinformation*, in *Adapt Institute*, 15 May 2023, disponibile in <https://www.adaptinstitute.org/the-potential-for-misuse-of-artificial-intelligence-in-the-spreading-of-misinformation/13/05/2023/>. Per una prospettiva generale sul futuro di ChatGPT in ambito militare, v. S. Biswas, *Prospective Role of Chat GPT in the Military: According to ChatGPT*, in *Qeios*, 2023.

<sup>46</sup> Sul tema, v. M. Tognocchi, *L’impiego dei droni militari nel conflitto tra Russia e Ucraina. Implicazioni politiche e forma della guerra*, in *Geopolitica.info*, 21 marzo 2023, online: <https://www.geopolitica.info/prodotto/geopolitical-brief-40-limpiego-dei-droni-militari-nel-conflitto-tra-russia-e-ucraina/>; S. Kreps, P. Luschenko, *Drones in modern war: evolutionary, revolutionary, or both?*, in 39 *Defense & Security Analysis* 271 (2023); S.

§ 4.1. Infatti, sebbene non preponderante, se comparato con la parte informativa, il versante operativo non è assente, anzi ha registrato un aumento tra luglio e agosto 2023<sup>47</sup>.

In linea generale, e ancor più che con riferimento all'ambito del *counter-terrorism*<sup>48</sup>, tutti questi impieghi dell'intelligenza artificiale nella guerra russo-ucraina non sono regolati, se si escludono le normative nazionali – peraltro spesso presenti in Paesi a tendenza autoritaria (si parla di c.d. democrazie illiberali<sup>49</sup>) e usate strumentalmente – che puniscono la diffusione di *fake news*<sup>50</sup>.

Da questa ricostruzione, emerge come anche in una guerra che è stata presentata come “classica”, la tecnologia è usata come una potente “arma” di tipo anzitutto informativo, oltre che, collateralmente, operativo, diventando quindi parte della conduzione delle ostilità.

## 5. Riflessioni conclusive

Questa ricerca ha analizzato l'uso della tecnologia avanzata in due contesti bellici assai diversi sin dalla loro natura, dal momento che uno può essere ricondotto al modello tipico e l'altro è invece presentato come atipico.

Posto un dato comune, ossia che in entrambe il fattore tecnologico ha avuto e ha un ruolo chiave, possono rilevarsi almeno due aspetti differenziali. Il primo è che, se in ottica *counter-terrorism* la tecnologia è chiaramente usata dal punto di vista operativo, la sua valenza è maggiormente *informativa* nel conflitto russo-ucraino (anche se, lo si è sottolineato, non mancano neanche in questo campo le applicazioni operative).

Quanto al secondo aspetto di divergenza, mentre in ambito *counter-terrorism* alcuni passi sono stati mossi per provare a normare la tecnologia impiegata, nel secondo caso di riferimento l'impiego della tecnologia sembra ancor più sfuggente ai Legislatori di qualsiasi livello.

Si ritiene, tuttavia, che le due differenze enunciate siano trascurabili e, se analizzate con occhio più attento, invero non si tratta di fattori così asimmetrici. *In primis*, sebbene da un punto di vista teorico il confine tra uso operativo e uso informativo della tecnologia sembri molto chiaro, in

---

Reeves, D.A. Wallace, C.J. Hart, *Technologically Enabled Surrender Under the Law of Armed Conflict*, in 2 *Chicago Journal of International Law (Online)* 69 (2023).

<sup>47</sup> M. Molteni, *La guerra dei droni tra Ucraina e Russia*, in *Analisi Difesa*, 11 settembre 2023.

<sup>48</sup> Sul tema della mancata regolazione dell'intelligenza artificiale nell'ambito delle misure antiterrorismo – perlomeno da parte delle fonti “tradizionali” del diritto – v. C. Graziani, *Intelligenza artificiale e fonti del diritto: verso un nuovo concetto di soft law? La rimozione dei contenuti terroristici online come case-study*, in *DPCE Online*, 2022, 1473-1490.

<sup>49</sup> Sul concetto di “democrazia illiberale” e per uno studio in prospettiva comparata, R. Tarchi, *Le democrazie illiberali nella prospettiva comparata*, in *DPCE Online*, 2020, 4155-4188.

<sup>50</sup> Sul rapporto fra *fake news* e democrazia, v. C. Pinelli, *Disinformazione, comunità virtuali e democrazia: un inquadramento costituzionale*, in *Diritto pubblico*, 2022, 173-198; P. Passaglia, *“Fake news” e “fake democracy”: una convergenza da scongiurare*, in *Federalismi.it*, 2020, 126-139.

prospettiva pratica si tratta di una linea molto sottile, giacché anche l'informazione è una potente modalità di azione nello svolgimento di un conflitto (si sconfinava, quindi nel campo dell'operatività). *In secundis*, pur essendo vero, come si è detto, che alcuni Legislatori si sono mossi per cercare di normare l'uso degli algoritmi nell'azione *counter-terrorism*, si tratta pur sempre di una normativa poco focalizzata sugli aspetti tecnici, che pertanto rende la situazione di fatto poco differente rispetto alla "selva oscura" che sembra essere l'uso della tecnologia nel conflitto russo-ucraino.

Ridimensionate queste differenze, si può allora dire che i due conflitti siano paragonabili sotto il profilo dell'uso della tecnologia. E se è vero che la tecnologia, anche quando usata in prospettiva informativa, diventa un vero e proprio *modus* di fare la guerra, ecco che anche il conflitto tipico si fa atipico perlomeno quanto alle sue modalità, andando a scolorire la distinzione.

A livello teorico-giuridico, l'approssimazione dei due modelli (guerra tipica e guerra atipica) dimostra ancora una volta che i tentativi di classificazione, sebbene si confermino elemento essenziale dello sforzo comparatistico, non sono mai granitici e possono essere mutevoli, poiché strettamente correlati a specifiche dimensioni spazio-temporali. Infatti, si ritiene che la distinzione guerra tipica-guerra atipica sia stata molto utile, nell'ultimo ventennio, per diventare consapevoli degli elementi di evoluzione del conflitto, mettendo i giuristi nelle condizioni per esaminare e studiare questi sviluppi. Al giorno d'oggi, però, questa modellizzazione sembra procedere speditamente verso il superamento.

Da un'angolatura di osservazione sempre strettamente giuridica, ma in ottica pratica, le questioni che possono originarsi dall'*overlap* fra tipicità e atipicità – che sconfinava in ultima analisi nello scardinamento della distinzione – non sono poche. Ad esempio, se anche la guerra che appare tradizionale potrà essere caratterizzata come atipica, si porrà un'ulteriore "giustificazione" per non attivare tutto quell'apparato di norme, internazionali e interne, che riguardano il *bellum* classico<sup>51</sup>. In altre parole, non solo si confermerebbe e rafforzerebbe la (già palese) desuetudine delle "costituzioni belliche", ma anche lo *ius ad bellum* e lo *ius in bello* potrebbero venire sempre meno in rilievo. Da un lato, questa dinamica sembra pericolosa nell'immediato, poiché alla disapplicazione di questi quadri giuridici spesso corrisponde incertezza e abbassamento degli *standards* (sono illustrativi gli esempi degli *unlawful enemy combatants*, pensati *ad hoc* per evitare le garanzie del diritto internazionale umanitario in situazioni di conflitto "atipico"). Dall'altro lato, però, potrebbe essere una spinta definitiva per segnalare il necessario ripensamento delle normative finora impostate su paradigmi tradizionali della guerra, attualmente forse non più esistenti. In altri termini, la tecnologia potrebbe agire come ulteriore "pungolo" affinché il diritto interno – le fonti costituzionali, ma pure quelle legislative – disciplini in modo più attento guerre che sempre meno possono essere incasellate in una qualche forma di categorizzazione e il diritto internazionale segua il medesimo *trend*.

---

<sup>51</sup> Sul disuso delle norme pensate dai Costituenti di diversi Paesi per il *bellum* anche nel conflitto russo-ucraino, benché quest'ultimo si presenti come guerra c.d. classica, v. A. Vendaschi, *Costituzionalismo, declinazione del principio pacifista e conflitti armati*, in *questo numero speciale*, 739-776.

Chiara Graziani  
Centro di Ricerca Baffi  
Università comm.le L. Bocconi  
[chiara.graziani@unibocconi.it](mailto:chiara.graziani@unibocconi.it)

